



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 - Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
 - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
 - Ufficio Ordine Pubblico SEDE
 - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
 - Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE
 - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
 - Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

Continuano a pervenire richieste in ordine alla concreta e corretta applicazione della normativa vigente in materia di mense di servizio, in relazione alle quali - a seguito di attento esame delle problematiche rappresentate - si ritiene di dover fornire indicazioni distintamente per ciascuna delle seguenti fattispecie, al fine di garantire uniformità di trattamento al personale della Polizia di Stato sull'intero territorio nazionale:

- personale volontariamente accasermato;
- attribuzione del buono pasto in sede disagiata;
- somministrazione del pasto al personale impiegato in servizi di ordine pubblico;
- erogazione del doppio trattamento di vitto in sede disagiata e in servizi di ordine pubblico;
- somministrazione generi di conforto con buoni pasto (ticket) in formato elettronico;
- accesso dei familiari del personale della Polizia di Stato alle strutture di mensa;
- trattamento del personale dirigenzializzato con d.lgs. n. 95/2017.

Personale volontariamente accasermato

In relazione alla condizione del personale volontariamente accasermato, sono state registrate difficoltà e disomogeneità applicative, atteso che, come è noto, l'art.1 comma 1 lett b) l. 203/1989, in una accezione letterale sembrerebbe escludere tale personale dalla possibilità di fruire della mensa obbligatoria di servizio.

Tuttavia, sulla base di considerazioni fondate anche sulla valutazione dei contesti territoriali ed operativi in cui sono impegnati gli appartenenti alla Polizia di Stato, si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ritiene che l'Amministrazione possa accordare l'accesso al beneficio della mensa obbligatoria di servizio anche a tale personale, accedendo ad una interpretazione "sostanziale" del concetto di domicilio, come spazio abitativo dotato dei requisiti necessari per la soddisfazione delle primarie esigenze relative al vitto.

Si pregano, pertanto, codesti Uffici di conformarsi ai presenti indirizzi, tenendo conto della natura degli alloggi e della relativa idoneità ai fini della preparazione e della consumazione del pasto.

Attribuzione del buono pasto in sede disagiata

Come è noto, la Legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in particolare all'art.1, combinato disposto commi 703 e 704) - aderendo alle proposte avanzate da questo Dipartimento - ha innovato la materia, prevedendo la possibilità di erogare il buono pasto giornaliero, relativamente alla situazione d'impiego e ambientale prevista dall'art.1, comma 1, lettera c) della legge 203/1989 (sedi disagiate), qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge.

Pertanto, come già comunicato dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria con circolare Prot. 0000454 dell'11 gennaio 2018, si ribadisce che codeste Prefetture potranno provvedere, presso le sedi disagiate, a garantire il servizio sostitutivo di mensa - laddove vi sia l'impossibilità di fornire lo stesso mediante una mensa di servizio - attraverso una o più convenzioni con esercizi di ristorazione, senza limite di prezzo a pasto, oppure mediante l'erogazione di un buono pasto giornaliero (*ticket*), secondo le modalità indicate dalle circolari n.750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e n.750.C.1/4296 del 15 novembre 2001.

Resta inteso che, una volta che l'organismo interessato abbia scelto la tipologia di servizio sostitutivo del pasto (convenzione con esercizio di ristorazione ovvero buono pasto giornaliero), questa andrà applicata per l'intero anno a tutti i dipendenti dell'organismo stesso.

Come sarà chiarito anche oltre, rispetto al beneficio del c.d. doppio trattamento di vitto, sono applicabili anche al personale in servizio presso sedi disagiate le disposizioni di cui alla circolare n. 0000804 del 17 gennaio 2019.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Somministrazione dei pasti al personale impiegato in servizi di ordine pubblico

Le vigenti disposizioni in materia di destinatari del buono pasto, prevedono l'erogazione anche in favore del personale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 203/1989, in particolare quando lo stesso è vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico; si tratta dei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.

Al citato personale, pertanto, può essere attribuito un buono pasto giornaliero, in coincidenza con il turno di servizio espletato.

Resta fermo, però, l'impegno prioritario dell'Amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i dipendenti occupati in tali operazioni fruiscano del vitto con le modalità ordinarie previste, al fine di garantire l'apporto calorico necessario per espletare il servizio nelle migliori condizioni.

Ciò in considerazione delle particolari situazioni climatiche e d'impiego e del conseguente sforzo fisico richiesto al personale tenuto a svolgere il servizio di ordine pubblico.

Pertanto, l'eventuale concessione di un buono pasto giornaliero, in coincidenza con il turno di servizio espletato, in favore del personale impiegato in ordine pubblico, costituisce una modalità residuale di mensa obbligatoria di servizio, alla quale ricorrere solo laddove non sia oggettivamente possibile garantire l'effettiva consumazione del pasto da parte degli aventi diritto.

Quindi, compatibilmente con le necessità operative che andranno di volta in volta considerate, si dovrà prioritariamente far ricorso alle mense di servizio presenti, anche con possibili accessi scaglionati; in mancanza di tali strutture o nel caso in cui l'accesso alla mensa non risulti conciliabile con le modalità di svolgimento del servizio di ordine pubblico, si potrà far ricorso ad esercizi privati di ristorazione, con i quali codeste Prefetture – UU.TT.G., a conclusione delle procedure di affidamento svolte secondo la vigente normativa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di settore, potranno stipulare apposite convenzioni non soggette al limite d'importo di euro 4,65 a pasto.

Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio presenti, né agli esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, potrà essere prevista l'erogazione di un pasto completo veicolato, da consumarsi in condizioni dignitose, da stabilire d'intesa con le OO.SS.; il pasto veicolato dovrà essere equiparabile, per qualità e quantità, a quello fruibile in una struttura di mensa ed il servizio dovrà essere interamente a carico del fornitore, che provvederà alla consegna sul posto, nel rispetto di tutte le norme previste per tale modalità di somministrazione dei pasti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio saranno oggetto di apposite convenzioni - anch'esse non soggette al limite d'importo di euro 4,65 a pasto - che codeste Prefetture - UU.TT.G., a conclusione delle procedure di affidamento svolte nel rispetto della vigente normativa di settore, potranno stipulare con idonee società di ristorazione in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio stesso.

Considerando che anche queste ultime convenzioni non sono soggette al limite d'importo di euro 4,65 a pasto ed allo scopo di evitare incrementi di spesa non avvalorati da un corrispondente miglioramento del servizio, si ritiene di dover richiamare l'attenzione sulla necessità che la scelta del contraente sia orientata verso le offerte economicamente più vantaggiose, in grado di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo.

Qualora, infine, non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio presenti, né agli esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, né a convenzioni per l'erogazione di un pasto completo veicolato, il servizio sostitutivo sarà assicurato con la modalità residuale della concessione di un buono pasto giornaliero. Tale ultima soluzione assume caratteri di eccezionalità ancor più marcati a fronte di attività istituzionali in cui siano coinvolte rilevanti aliquote di personale. In queste ipotesi, infatti, l'elevato numero di operatori potrebbe rendere la fruizione del servizio tramite buono pasto particolarmente difficoltosa.

Si precisa, inoltre, che, in caso di servizio di ordine pubblico fuori sede, l'eventuale buono pasto da consegnare al personale dovrà essere approvvigionato dalla Prefettura competente ove ha sede l'Ufficio di appartenenza degli aventi diritto, fermo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

restando che, invece, i costi relativi ai pasti fruiti facendo ricorso a convenzioni con esercizi privati di ristorazione rimarranno a carico della Prefettura che le ha stipulate.

A fini di corretta programmazione finanziaria, si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente comunicare alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria gli oneri sostenuti – per ogni bimestre solare - per assicurare l'erogazione del trattamento di vitto mediante pasto veicolato.

Al riguardo si rappresenta che una programmazione non attenta ai flussi finanziari potrà creare ritardi nell'assegnazione delle relative risorse e produrre effetti negativi nei rapporti con i fornitori, con possibili compromissioni del servizio offerto.

Erogazione del doppio trattamento di vitto in sede disagiata e in servizi di Ordine Pubblico

Fermo restando quanto sinora disciplinato in relazione al diritto a fruire di un solo pasto, si ritiene opportuno confermare, anche per le citate situazioni di cui all'art.1, comma 1, lettera a)¹ e lettera c)² della legge 203/1989, l'applicabilità dell'univoco criterio dettato con circolare n. 0000804 del 17 gennaio 2019, in ordine alla possibilità dell'erogazione del doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket), sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale maturi il diritto a fruire del beneficio della “*mensa obbligatoria di servizio*” sia per il pranzo che per la cena.

Pertanto, anche per i servizi di ordine pubblico e per le sedi disagiate, al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (*ticket*) nel caso in cui l'attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore – con esclusione dei periodi dedicati alla fruizione delle pause pasto (almeno 30 minuti per ciascuna pausa) – e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21. Come noto, in via del tutto eccezionale, i periodi destinati alla pausa pasto potrebbero non essere fruiti dal dipendente per far fronte ad indifferibili esigenze d'istituto: in questo caso, dietro specifica

¹ Personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio.

² Personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

attestazione del dirigente dell'ufficio, il periodo di nove ore continuative non subisce alcuna decurtazione³.

In tal senso, anche il doppio trattamento di vitto garantito mediante buono pasto (ticket) al personale che svolge servizi di ordine pubblico e a quello che presta servizio in sedi disagiate dovrà essere incluso nell'apposita attività di controllo e monitoraggio sulla materia, per cui **gli Uffici Amministrativo Contabili** degli Organismi di cui all'accluso elenco (allegato n. 1), che amministrano contabilmente il relativo personale, dovranno trasmettere, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.servragvettovaglie@pecps.interno.it, **in formato Excel**, il nuovo "**Modello B**" (allegato n. 2) - che sostituisce quello accluso alla circolare n. 0001440 del 28 gennaio 2019.

Somministrazione generi di conforto con buoni pasto (ticket) in formato elettronico

Anche in riferimento alla somministrazione dei generi di conforto in favore degli aventi diritto, sono emerse difficoltà concrete nella gestione di tali beni, in particolar modo in ordine alla loro conservazione e, talvolta, anche riguardo alla loro distribuzione.

In relazione a ciò, risultano pervenute richieste di autorizzazione alla somministrazione con modalità alternativa, in particolare tramite buono pasto CONSIP di valore equivalente ai generi di conforto spettanti, alle quali è già stato fornito positivo riscontro.

Pertanto, al fine di consentire la più agevole fruizione dei generi di conforto da parte degli aventi diritto e di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, nonché per realizzare, nel contempo, un'ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili concernenti gli approvvigionamenti, si dispone che il valore previsto dalla normativa vigente venga attribuito agli aventi diritto dagli Uffici di appartenenza tramite un'unica modalità sostitutiva, cioè esclusivamente sotto forma di buono da approvvigionare facendo ricorso alle Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di buoni pasto (ticket), in formato elettronico (compatibilmente con le obbligazioni assunte con gli eventuali contratti

³ Il presente periodo deve intendersi applicabile a tutto il personale della Polizia di Stato, in qualsivoglia servizio impiegato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ancora in corso), analogamente a quanto accade per i buoni pasto erogati in sostituzione della mensa obbligatoria di servizio.

La somministrazione dei generi di conforto in natura potrà eccezionalmente essere effettuata, in via del tutto eccezionale e previa comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, solo qualora si vengano a determinare situazioni contingenti che rendano meno agevole la fruizione degli stessi attraverso i buoni pasto (ticket) in formato elettronico.

Accesso dei familiari degli aventi titolo alle strutture di mensa

Si ritiene che, in via eccezionale, congiuntamente al personale in servizio della Polizia di Stato possano essere ammessi alle strutture di mensa anche i relativi familiari, sempreché l'accesso di questi ultimi sia compatibile con la funzionalità del servizio. Tale valutazione è rimessa al dirigente responsabile della struttura di mensa.

I familiari degli aventi titolo ammessi a fruire della mensa sono tenuti al pagamento di una somma corrispondente controvalore previsto a carico dei dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno, determinato in euro 7,00.

In tale contesto, appare utile rammentare che, indipendentemente dal servizio svolto, l'impegno prioritario dell'Amministrazione resta quello di creare le premesse organizzative affinché i dipendenti impiegati in servizio possano oggettivamente ed effettivamente fruire del vitto nelle sole fasce orarie 12/15 e 19/21.

Al fine di corrispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute al Dipartimento della Pubblica Sicurezza in questa prima fase di applicazione delle direttive emanate, con valenza sperimentale, con le circolari n. 0000804 del 17 gennaio 2019 e n. 0001440 del 28 gennaio 2019, giova fornire alcune precisazioni in ordine alle seguenti tematiche:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Personale dirigenzializzato a seguito del d.lgs. n. 95/2017

Il personale con qualifica di Vicequestore aggiunto e di Vicequestore, che ha acquisito livello dirigenziale in virtù del riordino delle carriere, recato con d.lgs. n. 95/2017, ha titolo – nelle more di un adeguamento normativo – ad un buono pasto pari ad euro 4,65, in ragione dell'applicazione del complessivo trattamento dirigenziale.

Trasmissione mensile “Modello B”

Il nuovo “**Modello B**” in allegato n. 2 - che sostituisce quello accluso alla circolare n. 0001440 del 28 gennaio 2019 - dovrà essere trasmesso, **anche in caso negativo, in formato Excel**, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.servragvettovaglie@pecps.interno.it dagli **Uffici Amministrativo Contabili degli Organismi di cui all'accluso elenco** in allegato n. 1 e dovrà contenere, per l'intera mensilità, soltanto i dati relativi **a tutte le unità di personale amministrate contabilmente** che hanno maturato il diritto al doppio trattamento di vitto, per garantire il quale l'Amministrazione abbia erogato il buono pasto (ticket) per almeno un pasto.

Recupero permessi brevi

Il tempo relativo al recupero di permessi brevi, effettuato in data successiva a quella del permesso stesso, non può essere computato ai fini della maturazione del diritto al pasto, che resta disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia.

Orario flessibile

L'eventuale richiesta di fruizione dell'orario flessibile dovrà essere valutata tenendo conto anche del fatto che, come già detto, l'impegno prioritario dell'Amministrazione resta quello di creare le premesse organizzative affinché i dipendenti fruiscano del vitto con le modalità ordinarie, per cui, nel caso in cui sia fruibile una mensa, l'orario flessibile di servizio, ove possibile, va strutturato in modo tale da risultare comunque compatibile con gli orari di apertura della mensa stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Monitoraggio

Si ribadisce – in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità – la necessità di programmare i servizi secondo modalità operative che garantiscano al personale il diritto a consumare il pasto presso una struttura di mensa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altra Amministrazione dello Stato, ovvero – in subordine – in regime di convenzione con esercizi privati. Soltanto in via residuale, allorché non siano percorribili le alternative appena enunciate, potrà farsi luogo all'erogazione dei buoni pasto (ticket).

Infatti, una corretta attività pianificatoria e gestionale, che tenga adeguato conto anche del versante logistico e del benessere del personale, si riflette sul buon andamento dell'azione amministrativa, nonché sulla stessa sostenibilità finanziaria dell'istituto della mensa di servizio.

Si pregano, pertanto, i sigg. Questori ed i Dirigenti degli uffici territoriali di voler assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di mense di servizio, attenendosi agli indirizzi formulati, anche in relazione all'attività di controllo e monitoraggio, con nota della Segreteria del Dipartimento nr. 555-DOC/B/PS/MAS/M16/3257/19 del 24 giugno u.s.

Si confida nella consueta collaborazione nell'applicazione delle presenti direttive, la cui decorrenza è fissata al 1° agosto 2019.

Roma, 26 LUG. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli